



*Garante del Contribuente*  
*per il Veneto*

**RELAZIONE ANNUALE PER IL 2015 DEL GARANTE DEL  
CONTRIBUENTE PER IL VENETO PREVISTA DALLO STATUTO DEL  
CONTRIBUENTE**

Al Senato della Repubblica, Segreteria generale

Alla Camera dei Deputati, Segreteria generale

Alla Presidenza del consiglio dei ministri

Al Ministro dell'economia e delle finanze

## PARTE I

### IL CONTRIBUENTE E' CERTO CHE TUTTO E' INCERTO

1. L'incertezza domina il diritto, l'economia, la politica.

L'incertezza giuridica, cui già ho dedicato precedenti relazioni, rappresenta la negazione dello stato di diritto perché leggi vaghe, oscure e sempre mutanti snaturano la stessa funzione del diritto che serve a disciplinare i rapporti sociali. Ricordo soltanto che le leggi suscettibili di interpretazioni variabili al pari di quelle che lasciano una ampia discrezionalità (sicché non la norma decide bensì che l'interpreta a suo piacimento) favoriscono la corruzione, il malaffare ed il clientelismo.

Tale fenomeno costituisce a sua volta una delle principali cause della incertezza economica alla quale concorrono fattori internazionali (guerre, prezzi delle materie prime, e così via) nonché le indecisioni della classe politica, italiana ed europea.

Manca un chiaro progetto a medio e lungo termine, si preferisce vivere alla giornata fronteggiando le emergenze incombenti e per il resto si rinvia, si proroga, si aspetta, si spera secondo i canoni dell'arte di non decidere.

2. Dall'esame dei ricorsi dei contribuenti emerge una conferma dell'esattezza di una recente statistica che pone l'Italia al penultimo posto, tra gli Stati sviluppati, nelle conoscenze di economia e finanza; la statistica appare attendibile perché è stata divulgata unitamente al testo delle domande, teoriche e pratiche, sottoposte a un ampio campione di cittadini. Ciò non aiuta a salvaguardare né reddito, né patrimonio, né risparmio.

3. Accenno soltanto a un caso sempre più frequente in ragione dell'eccezionale decremento di valore degli immobili, al punto che in molti quartieri periferici non si riesce nemmeno a vendere al prezzo di costruzione (essendo sottinteso che il valore del terreno è pari a zero) e che molti appartamenti sono invendibili, restando a carico del proprietario che deve sopportare costi e tasse.

Se dunque pur di vendere, si svende accade che il prezzo della vendita sia inferiore al valore catastale; con la conseguenza che il compratore dovrà pagare la tassa di registro non su quanto ha effettivamente pagato ma sull'astratto valore catastale che risulta maggiore del prezzo corrisposto.

Senza dire che sugli immobili, grandemente diminuiti di valore, la pressione fiscale è esorbitante come se il loro valore fosse ancora quello anteriore alla crisi, il che determina un fenomeno simile a quello del fiscal drag.

4. Il contribuente, a fronte di tanta insicurezza, resta paralizzato come investitore e come risparmiatore (ci riferiamo all'investitore che pensa al valore sul lungo periodo e non allo speculatore che bada solo al prezzo che – si sa – cambia mille volte al giorno).

La paralisi degenera in catalessia constatando:

- a) Che l'inflazione relativa all'anno 2015 è pari a zero (si noti che dal 1999 al 31.12.2013 è stata pari al 37%);
- b) Che il debito pubblico, al dicembre 2015, ammonta a 2.221,8 miliardi di euro (in aumento rispetto al febbraio 2015 quand'era pari a 2.169);
- c) Che il predetto debito equivale al 132,8% rispetto al PIL : percentuale mai stata così alta dal lontano 1925!
- d) Che il PIL italiano è cresciuto nel 2015 dello 0,8%, esattamente la metà della media della zona euro;
- e) Che dopo anni di recessione tecnica ossia di PIL negativo, nella migliore delle ipotesi, ci vorrà molto tempo per ritornare al PIL anteriore alla crisi dovendosi recuperare tutti gli anni della decrescita;
- f) Che l'impegno di rientro dal debito non è mai stato dato un inizio di attuazione; e cosa succederà quando scadrà la proroga concessa dall'Europa? Si invocherà il proverbio universale che per pagare e per morire c'è sempre tempo?

Per il principio di equivalenza di Ricardo, il consumatore previdente sa che una diminuzione delle tasse oggi (comportando un aumento del debito pubblico) equivale a maggiori tasse in futuro e dunque non tenderà ad aumentare i consumi.

Ma è anche vero – come ha riconosciuto la Banca d'Italia – che una delle principali cause del declino italiano è l'eccesso di tasse. E' evidente che il contribuente, tra l'incudine ed il martello, è alla disperata ricerca di beni rifugio.

## PARTE II

### IL FURTO DI IDENTITA'

Mentre in alcuni Paesi europei è previsto uno specifico reato che punisce il furto di identità, un crimine sempre più diffuso, in Italia manca uno strumento efficace per colpire tale condotta, insidiosa anche sotto il profilo delle conseguenze fiscali.

Riporto un caso che evidenzia le complicazioni per la vittima del reato.

PROVVEDIMENTO DEL 26.11.2015 – Prot. 820/2015.

*All'esposto del Sig. M. pervenuto in data 15.07.2015, la Regione Veneto ha replicato con nota pervenuta in data 05.11.2015.*

*Sulla competenza per materia del Garante del Contribuente si osserva:*

- a) L'art. 1, commi 3 e 4, dello Statuto del Contribuente vincola Regioni ed Enti locali ad adeguarsi ai principi dello Statuto stesso;*
- b) L'interpretazione giurisprudenziale dal 2000 ad oggi ha portato ad affermare che la competenza del Garante sia assolutamente eguale a quella delle Commissioni Tributarie, così come definite dall'art. 2 del d.lgs. n. 546/1996 estesa ai "tributi di ogni genere e specie comunque denominati", compresi quelli regionali e locali;*
- c) La sentenza n. 21513 del 06.10.2006 della Suprema Corte ha precisato che la tutela dell'affidamento è applicabile anche ai rapporti fra contribuenti ed Ente impositore diverso dall'Amministrazione finanziaria dello Stato;*
- d) Dal 2009 una giurisprudenza consolidata della Cassazione ha affermato, altresì, la natura tributaria dei contributi previdenziali (v. tra le molte, la sent.*

29755 del 25.06.2013) con conseguente pacifica competenza del Garante anche nei confronti dell'INPS e degli altri Enti previdenziali.

*Nel merito si osserva:*

*Il ricorrente, vittima di più reati, ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica di Padova (il caso rientra nel cd. "furto d'identità);*

*la Regione Veneto rifiuta lo sgravio assumendo che "sarebbe necessario esibire un provvedimento giurisdizionale (ad es. sentenza del Giudice di Pace) che, attestando la truffa subita, stabilisca la perdita di possesso fin dall'inizio dell'intestazione";*

*tale assunto è infondato perché contrario ai principi in tema di onere della prova;*

*il ricorrente, con la predetta denuncia raccolta in un atto pubblico da pubblico ufficiale, si è assunto la responsabilità di dire la verità giacché in caso contrario risponderebbe di simulazione di reato e/o di calunnia;*

*presentata la denuncia alla Procura, non incombe altro onere probatorio sul ricorrente come pacificamente si evince dagli art. 214 s.s. e 221 s.s. c.p.c.;*

*a tali principi si conformano le amministrazioni pubbliche tant'è che lo stesso ricorrente riferisce che la Regione Emilia Romagna, per il medesimo automezzo, ha subito effettuato lo sgravio;*

*in un recente caso analogo – si trattava di furto d'identità in relazione ad una utenza telefonica – l'Agenzia delle Entrate di Padova, con nota 79711/2015 del 22.09.2015, comunicava lo sgravio della cartella a carico di R.A. soltanto sulla base dell'allegata denuncia ai Carabinieri di Campodarsego;*

*P.Q.M.*

*Raccomanda alla Regione Veneto, rappresentata per l'incombente dal Direttore competente per le tasse automobilistiche, di procedere allo sgravio che costituisce atto dovuto verso il Contribuente.*

### PARTE III

#### L'ART. 13 COMMA SESTO DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Quanto all'art. 13 comma sesto dello Statuto del Contribuente, si osserva che nel corso del 2015 non sono pervenute segnalazioni che lamentino specifiche disfunzioni, irregolarità scorrettezze o prassi anomale o irregolari da parte dell'Amministrazione finanziaria veneta: in un solo caso è stata lamentato il ritardo nella registrazione dei contratti di locazione, ritardi che tuttavia sono stati giustificati da incompatibilità

relative ai programmi informatici utilizzati. Tale problematica era in via di risoluzione.

Va altresì sottolineato che gli uffici finanziari rispondono tempestivamente, nel termine di trenta giorni stabilito dallo Statuto, alle richieste di documenti e chiarimenti da parte del Garante del Contribuente.

VENEZIA 31.01.2016

IL PRESIDENTE  
*Sandro Merz*

“Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93.

#### STATISTICHE ANNO 2015

Pratiche pervenute nel 1° semestre 2015	125
Reclami, segnalazioni, esposti	027
Quesiti e relazioni	022
Sgravi, rimborsi	007
Non di competenza	001
Autotutela	042
Varie	019
Totale fascicoli	118
Verbali di audizione	007
Totale pratiche lavorate	125
Suddivisione	
Pratiche anno 2014	017
Pratiche anno 2015	101
Verbali di audizione	007
Totale pratiche lavorate	125

Pratiche giacenti al 30.06.2015	015
Anno 2014	000
Anno 2015	015
<b>TOTALE</b>	<b>015</b>
<b>ESITI</b>	
Provvedimenti ricognitivi	035
Provvedimenti favorevoli all'Ufficio	070
Provvedimenti favorevoli al Contribuente	020
<b>TOTALE</b>	<b>125</b>
Pratiche pervenute nel 2° semestre 2015	100
Reclami, segnalazioni, esposti	018
Quesiti e relazioni	015
Sgravi, rimborsi	005
Non di competenza	002
Autotutela	045
Varie	015
Totale fascicoli	100
Verbali di audizione	003
Totale pratiche lavorate	101
Suddivisione	
Pratiche 1° Semestre	015
Pratiche 2° Semestre	083
Verbali di audizione	003
Totale pratiche lavorate	101
Pratiche giacenti al 31.12.2015	017
Anno 2014	000
Anno 2015	017

TOTALE	017
ESITI	
Provvedimenti ricognitivi	035
Provvedimenti favorevoli all'Ufficio	060
Provvedimenti favorevoli al Contribuente	006
TOTALE	101

#### RIEPILOGO ANNO 2015

Pratiche pervenute	218
Verbali di audizione	010
TOTALE	228

Pratiche lavorate	226
Pratiche giacenti al 31.12.2015	017

#### ESITI

Provvedimenti ricognitivi	070
Provvedimenti favorevoli all'Ufficio	130
Provvedimenti favorevoli al contribuente	026